

MONTE 3772
G. 10/13

N. R.G. 3550/2016
M. 983/15 Int.
M. 5415 Crou.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE LAVORO



Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 3550/2016 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. LANGUASCO PAOLO,
elettivamente domiciliato in Genova, via VICO FALAMONICA 1/13 16100 presso il
difensore

RICORRENTE

contro

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, con il
patrocinio dell'avv. PEROTTI LORIS AZHAR, elettivamente domiciliato in VIA
ASSAROTTI 38 GENOVA presso il difensore

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16 settembre 2016, ha convenuto in
giudizio il MIUR deducendo:

di lavorare da anni per il MIUR in forza di vari contratti a tempo determinato;
che, alla conclusione dei vari contratti, gli sono sempre state monetizzate le ferie
non godute;

di aver lavorato, nell'anno scolastico 2012/2013, con vari contratti a tempo
determinato, successivi l'uno all'altro, come elencati al punto 3;

di non aver ricevuto nulla dal MIUR per ferie non godute per tale anno.

Ha, quindi, chiesto al Tribunale di condannare il Ministero al pagamento di
quanto dovuto a titolo di ferie non godute.



Si è ritualmente costituito il MIUR, contestando la debenza delle somme richieste, per le ragioni esposte in memoria.

Dopo la discussione orale la causa è stata decisa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La presente vertenza si inserisce nell'alveo di altre identiche, già decise da questo Giudice nonché da Giudici di questo e di altri Tribunali, alle cui decisioni si fa richiamo, condividendo appieno le motivazioni.

L'art. 14 CCNL comparto scuola prevede per il personale docente con più di tre anni di servizio, come la ricorrente, 32 giorni di ferie annui.

L'art. 19 CCNL comparto scuola stabilisce che "la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatorio....per il personale docente a tempo determinato che durante il rapporto di impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

Con il dl 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, è stato sancito il divieto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di dimissioni, risoluzione, pensionamento del dipendente. La legge n. 228 del 2012 ha escluso dal divieto della monetizzazione il personale assunto a tempo determinato, precisando, però, che è fatto obbligo di considerare ferie i giorni di sospensione dell'attività didattica presenti nell'arco temporale del contratto a termine, consentendo, quindi, la monetizzazione del monte ore differenziale fra ferie e giorni di sospensione didattica.

La norma di riferimento è l'art. 1, commi 54 ss:

c. 54 "il personale docente...fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.....";

c. 55: "all'art. 5, comma 8, del dl 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario e docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

c. 56: "le disposizioni dei commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013";

I commi 54, 55 e 56 dell'art. 1 in oggetto costituiscono una disciplina unitaria, introdotta dal legislatore nello stesso momento: il comma 56 non può che riferirsi all'art.

19 CCNL di comparto, l'unica norma contrattuale avente ad oggetto i profili disciplinati dalla novella.

Quindi.

Il contratto di lavoro *sub iudice* ha avuto termine il 30 giugno 2013: a quella data, l'art. 19 CCNL di settore, che prevedeva il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, era ancora in vigore, posto che l'art. 1, comma 56, su-riportato ha sancito la disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti solo a decorrere da settembre 2013.

Infatti, il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge nel momento in cui il dipendente non ha potuto fruirne, ossia, nella specie, al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ed è a tale data che occorre far riferimento per verificare se era in vigore una norma che impedisse il pagamento delle ferie non godute.

Pertanto, l'odierno ricorrente ha diritto alla monetizzazione delle ferie maturate nell'anno scolastico 2012/2013.

Il MIUR ha sostenuto che il Pesce ha fruito di n. 3 giorni di ferie e il difensore del ricorrente, in sede di discussione, ha dichiarato di non contestare tale circostanza.

Lo stesso Ministero ha quantificato i giorni di ferie ancora da fruire in n. 15,25, precisando che l'importo totale per un giorno di ferie è di €81,67 lordi che, moltiplicati per i n. 15,25 giorni, danno un totale di € 1245,46 che, quindi, spettano al ricorrente maggiorati di accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 92 cpc.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di €1245,46, oltre accessori di legge;

condanna, altresì, il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €850,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Genova, 22 dicembre 2016

Il Giudice
Simona Magnanensi



Si dà atto e comunicazione del deposito in cancelleria della presente sentenza emessa a verbale e letta in udienza.

Genova, 22 DIC 2016

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
MIGUELE BRUGNOLI

